



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
SETTORE I - AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 474 del 22/09/2020

Determina N. 212 del 21/09/2020 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento servizio di assistenza scolastica a.s. 2020_2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il decreto sindacale n. 10 del 07.07.2020, con cui è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Settore I;

Atteso che con atto C.C. n. 14 del 23.05.2020, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011);

Dato atto che il Comune di Cappelletto sul Tavo utilizza due mezzi scuolabus per il trasporto scolastico, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e media;

Richiamato il D.M. 31.01.1997 (in Gazz. Uff., 27 febbraio, n. 48) "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" che all'art. 2 "Utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico" prevede:

"1. Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui all'art. 1 possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo, anche dai bambini frequentanti la scuola materna a condizione che in tal caso sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lo scuolabus o il miniscuolabus deve essere munito di idoneo posto per l'accompagnatore.

3. I bambini frequentanti l'asilo nido possono essere trasportati solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta ed in presenza di almeno un accompagnatore"

Richiamata la Circolare del Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n. 23, Prot. n. 1028 CA/58/B Prot. n. 736, "D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" che precisa "Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto in oggetto i veicoli impiegati per il trasporto scolastico possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo anche dai bambini della scuola materna.

Tuttavia, essendo in quest'ultimo caso previsto l'obbligo della presenza di almeno un accompagnatore, lo stesso deve trovare posto, quando trattasi di scuolabus e miniscuolabus, su di un sedile che ammetta la presenza di una persona che abbia la conformazione fisica di un adulto. Si precisa, inoltre, come non ricorra la necessità che l'accompagnatore sia un dipendente dell'Ente a nome del quale il veicolo è immatricolato";

Precisato che detta circolare chiarisce che "I veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comune, degli altri Enti locali o loro consorzi possono essere utilizzati oltre che per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo o dei bambini della scuola materna dalle proprie abitazioni alle sedi degli Istituti scolastici e viceversa, anche per lo svolgimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche autorizzate dalle competenti Autorità (Provveditore agli Studi, Organi Collegiali, Capi di Istituto, ecc.) o programmate dai Comuni o dagli altri Enti locali (es. gite scolastiche, attività ricreativo-culturali, sportive, di medicina scolastica, ecc.), anche quando tali attività vengano realizzate nei periodi di sospensione delle attività didattiche (...) Nel caso delle attività scolastiche ed extra scolastiche di cui sopra il trasporto è limitato agli alunni ed ai bambini frequentanti le scuole dell'Ente organizzatore ed il personale di bordo, qualora il trasporto venga effettuato fuori dal territorio dell'Ente a cui nome è immatricolato il veicolo, deve essere in possesso della necessaria documentazione autorizzatoria rilasciata dalle Autorità organizzatrici";

Richiamato il D.M. Trasporti - 01/04/2010 – sulle "Caratteristiche costruttive degli scuolabus"

Rilevato che, con sentenza n. 23464 del 19 novembre 2010, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un alunno di 10 anni che aveva cagionato un danno ad un altro alunno su uno scuolabus. La Corte ha

precisato che un alunno di 10 anni non può considerarsi “maturo” e per questo, se crea un danno ad un altro alunno su uno scuolabus, il Comune deve risarcire il danno. La sentenza ha rilevato che, anche in mancanza di un “obbligo normativo del comune di disporre la vigilanza” sul servizio di scuolabus, l’ente è comunque tenuto a “garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico” proprio in considerazione dell’età dei trasportati. I comuni, in sostanza, devono adottare tutte le “cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori”. Nel caso di specie un alunno di 10 anni aveva colpito violentemente alla schiena un alunno più giovane con la cartella provocandogli la lesione di quattro vertebre. In primo grado il Tribunale aveva già condannato il Comune a risarcire il danno con 123mila euro, somma che la Corte di Cassazione ha incrementato.

Richiamata la deliberazione della G.C. n° 67 del 14.09.2020, con la quale, tra l’altro, nell’ambito delle disposizioni dettate dall’Allegato 16 del DPCM 8 agosto 2020, recanti le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, nonché dal l’Allegato 16 del DPCM 7 settembre 2020, che proroga fino al 7 ottobre le misure adottate, sono stati dettati i seguenti indirizzi:

- *il responsabile del Settore I dovrà provvedere a dotare ciascuno degli scuolabus comunali di distributori di detergenti per la sanificazione delle mani;*
- *il responsabile del Settore I dovrà inoltre affidare temporaneamente il servizio di assistenza sugli scuolabus comunali, nonché il servizio di igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno, non oltre il 31.12.2020, in modo da valutare la possibilità di avvalersi di percettori di Rdc nell’ambito del PUC ovvero di tirocinanti per lo svolgimento dei predetti servizi;*
- *l’attività di assistenza pre e post scuola a favore degli alunni che, per motivi organizzativi del trasporto scolastico, giungono a scuola prima dell’inizio delle attività scolastiche, oppure vengono prelevati oltre la fine delle stesse, verrà svolto da soggetti percettori di reddito di Cittadinanza, nell’ambito di Progetti di Utilità Collettiva;*

Ritenuto pertanto necessario utilizzare personale adeguatamente qualificato per il servizio di assistenza sugli scuolabus comunali, nonché per l’effettuazione del servizio di pre scuola, per il tempo strettamente necessario alla attivazione dei PUC, ed inoltre occorre prevedere il servizio di sanificazione quotidiana degli scuolabus comunali;

Dato atto che, con nota prot. 8487 del 16.09.2020 è stata richiesta la disponibilità, e la conseguente formulazione di un preventivo di spesa, per l’effettuazione dei servizi descritti fino al 31.12.2020, alla ditta Nova Vita Cooperativa Sociale Onlus, specificando che la richiesta fosse da intendersi quale indagine di mercato ai fini della eventuale instaurazione di una trattativa diretta sul Mepa stesso;

Considerato che, con nota acquisita al prot. 8500 del 17.09.2020, il predetto operatore economico ha espresso la propria disponibilità, offrendo la tariffa oraria di € 15,00 oltre Iva;

Preso atto che l’importo totale dell’affidamento risulta contenuto nel limite di € 40.000,00 per gli affidamenti diretti previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificata dall’art. 25, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 19 aprile 2017, n° 56, che dispone:

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Dato atto che l’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., prevede che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, e che pertanto, essendo il servizio in questione di importo inferiore ad €. 40.000,00, si può procedere senza ricorrere alle centrali di committenza;

Richiamato l'art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;

Considerato in particolare che l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, testualmente dispone:

“Le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (convenzioni stipulate da Consip s.p.a.), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo- qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”

Vista la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto *“Decreto Legge 12 luglio 2004. n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”*, nella quale si chiarisce che *“per i beni e i servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri di qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”*

Verificato che la Consip s.p.a., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per l'espletamento del servizio comparabile con quello in parola, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della citata legge n. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamato il testo vigente dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e l'art. 1 commi 495 e 502 della L. n. 208/2015 circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'articolo 32 comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Visto l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*;

Considerato che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquisire il servizio di assistenza sugli scuolabus comunali fino al 31.12.2020, nonché il servizio di prescuola fino al 30.09.2020 e il servizio di pulizia e sanificazione quotidiana degli scuolabus per l'anno scolastico 2020/2021;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di assistenza sugli scuolabus comunali fino al 31.12.2020, nonché il servizio di pre scuola fino al 30.09.2020 e il servizio di pulizia e sanificazione quotidiana degli scuolabus per l'anno scolastico 2020/2021;
- il contratto sarà stipulato in forma elettronica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- le clausole del contratto ritenute essenziali sono quelle indicate nella lettera di invito e nel documento di stipula allegati alla presente determinazione;

Dato atto pertanto che:

- in applicazione del richiamato art. 36, comma 2, lett. a) si è proceduto in data 21.09.2020 a instaurare la trattativa diretta n° 1416873 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con la cooperativa Nova Vita Cooperativa Sociale Onlus, fissando il termine per la ricezione dell'offerta nelle ore 18,00 del giorno 21.09.2020;
- il fornitore interpellato ha offerto la tariffa oraria di € 14,90 oltre Iva per l'effettuazione del servizio descritto;
- in data odierna la sottoscritta ha proceduto alla stipula del contratto su MEPA, aderendo alla offerta del fornitore, alle condizioni sopra descritte;

Acquisito il CIG: **Z742E60AC5**;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1. Di stabilire che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla acquisizione il servizio di assistenza scolastica per l'anno scolastico 2020/2021, fino al 31.12.2020, consistente nella assistenza sui due scuolabus comunali, nella pulizia e sanificazione degli scuolabus utilizzando i prodotti previsti dagli appositi protocolli, e nel servizio di prescuola presso la scuola di Via Cocchione, indicativamente fino al 30.09.2020, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
3. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, quanto segue:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquisire il servizio di assistenza sugli scuolabus comunali fino al 31.12.2020, nonché il servizio di prescuola fino al 30.09.2020 e il servizio di pulizia e sanificazione quotidiana degli scuolabus per l'anno scolastico 2020/2021;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di assistenza sugli scuolabus comunali fino al 31.12.2020, nonché il servizio di pre scuola fino al 30.09.2020 e il servizio di pulizia e sanificazione quotidiana degli scuolabus per l'anno scolastico 2020/2021;
 - il contratto sarà stipulato in forma elettronica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
 - le clausole del contratto ritenute essenziali sono quelle indicate nella lettera di invito e nel documento di stipula allegati alla presente determinazione;
4. Di affidare il servizio il servizio di assistenza scolastica come sopra descritto, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla cooperativa Nova Vita

Cooperativa Sociale Onlus”, con sede legale in Collecervino (PE) alla Via San Rocco 61, CF e PI02036910681, al prezzo orario di € 14,90 oltre Iva, per un numero di ore stimato pari a 700, per un totale quindi di € 10.430,00 oltre Iva, pari a € 10.951,50 Iva compresa;

5. Di assumere per l'effetto il seguente impegno di spesa:

Cap/Art.	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/Prog./ Titolo	Identif.Cont. FIN (V liv. Pdc)	CP/FPV	Esercizio di esigibilità			
					2020 €	2021 €	2022 €	Es. succ. €
4530/2	1040503	04 07	1.03.01.02.999	CP	10.951,50			

6. di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 non versa in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente provvedimento.
7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 579 del 21/09/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa DI COSTANZO CATIA in data 21/09/2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 579 del 21/09/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	4530	555	1	04	07	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.951,50

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **BREGGIA ANNA il 22/09/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 684

Il 23/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 474 del 22/09/2020 con oggetto:
Determina a contrarre e affidamento servizio di assistenza scolastica a.s. 2020_2021.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il 23/09/2020.